UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA "GIORGIO FUÀ"

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

# Il ruolo della Camera di Commercio nello sviluppo dell'impresa

# The Role of the Chamber of Commerce in Business Development

Relatore:
Prof. Luca Ettore Perriello

Rapporto Finale di:
Federico Borgiani

Anno Accademico 2025/2026

# INDICE

INTRODUZIONE .....Pag. 2

CAPITOLO 1: Profilo normativo, organizzativo e funzionale della Camera di Commercio
1.1 Evoluzione storica e inquadramento legislativo dell'ente camerale .....Pag. 3
1.2 Natura giuridica, autonomia e governance ..... Pag. 6
1.3 Il Diritto Annuale come tributo obbligatorio per l'impresa ..... Pag. 7
1.4 Le funzioni istituzionali a supporto dell'equilibrio di mercato .....Pag. 10
1.5 Il Registro delle Imprese e la pubblicità legale .....Pag. 14

CAPITOLO 2: La transizione digitale dei servizi camerali
2.1 La Comunicazione Unica (ComUnica) e la gestione telematica .....Pag. 19
2.2 Identificazione elettronica, servizi fiduciari e tutela dei dati personali .....Pag. 23
2.3 Il Punto Impresa Digitale (PID) ed i servizi per l'Impresa 5.0 .....Pag. 26
2.4 L'Intelligenza Artificiale nelle procedure e nei controlli camerali ..... Pag. 29

CAPITOLO 3: L'applicazione operativa e l'esperienza sul campo
3.1 Inquadramento dell'esperienza lavorativa e dinamiche d'interfaccia .....Pag. 31
3.2 Servizi di sportello e anatomia documentale…… Pag. 32
3.3 Il ruolo del RAO e l'operatività nelle transazioni finanziarie dell'ente .....Pag. 34
CONCLUSIONI .....Pag. 37
BIOGRAFIA e SITOGRAFIA ……..…. Pag. 38

# INTRODUZIONE

Il presente lavoro di tesi nasce dall'esperienza lavorativa svolta direttamente presso gli uffici della Camera di Commercio delle Marche e si propone di analizzare il ruolo istituzionale e la trasformazione digitale dell'ente camerale. L'obiettivo dell'elaborato è comprendere come un'istituzione storicamente nata per garantire la trasparenza e la certezza del Diritto Commerciale si stia evolvendo per rispondere alle moderne esigenze tecnologiche della Pubblica Amministrazione. Il filo conduttore che attraversa l'intera trattazione collega la teoria giuridica, l'innovazione tecnologica e la prassi quotidiana attraverso un percorso logico ben definito. L'analisi parte dal definire le fondamenta normative e organizzative dell'ente, necessarie per inquadrarne la natura giuridica di diritto pubblico e il suo ruolo inderogabile nella tenuta della pubblicità legale a tutela del mercato. Da questa base teorica, il lavoro si sviluppa esaminando come tali funzioni si siano tradotte in strumenti telematici, servizi di identificazione e prime applicazioni di Intelligenza Artificiale, evidenziando il passaggio verso un modello in cui la tecnologia affianca, senza sostituire, il controllo di legalità. Il percorso si chiude infine verificando come l'impianto normativo e le infrastrutture informatiche prendano vita nel lavoro quotidiano, mostrando il lavoro di chi è allo sportello, chiamato ogni giorno a unire il rispetto delle norme con la necessità di offrire un servizio rapido ed efficiente. L'intero lavoro dimostra così come la modernizzazione tecnologica e l'automazione dei processi non vadano ad intaccare la funzione di garanzia propria della Camera di Commercio, ma ne costituiscano l'infrastruttura fondamentale per continuare a tutelare la certezza del diritto e lo sviluppo del tessuto economico.

# CAPITOLO 1 – PROFILO NORMATIVO, ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

## 1.1 Evoluzione storica e inquadramento legislativo dell'ente camerale

### *1.1.1 L'origine ed i passaggi storici del sistema camerale fino alla riforma del 1993*

Le origini degli enti camerali affondano le proprie radici nel Medioevo, derivando dalle antiche corporazioni mercantili. Nate nel Medioevo come associazioni mercantili e artigiane, le corporazioni svolsero un ruolo centrale nella regolazione dei mercati urbani e nella trasmissione del sapere professionale. Esse garantivano un rigoroso percorso formativo, scandito da apprendistato ed esami abilitanti. Tutelavano i propri membri limitando la concorrenza interna mediante la fissazione di prezzi, standard qualitativi e contingentamento della produzione. Oltre alla dimensione economico-produttiva, tali istituzioni esercitarono un'ampia egemonia sociale e politica, giungendo a costituire l'ossatura portante dell'organizzazione costituzionale del Comune medievale. Con il superamento del sistema corporativo le antiche associazioni di mestiere cedettero progressivamente il passo a nuove istituzioni pubbliche rappresentative del commercio. Grazie alla creazione della prima camera di commercio a Marsiglia a fine 1500, il sistema camerale iniziò un processo di sviluppo che si concretizzò definitivamente nel corso del '700 con la formazione dello Stato moderno. Si verificò una veloce disgregazione del sistema corporativo e venne creato un centro direttivo in grado di garantire la sistematicità degli interventi economici. La nascita delle prime Camere di commercio coincise, quindi, con la disgregazione delle corporazioni. Le nuove istituzioni divennero veri e propri organi propulsori dell'attività economica. Trasformandosi

gradualmente in enti di diritto pubblico, le Camere di commercio si diffusero all'interno dei diversi Stati preunitari italiani, fino a trovare un primo riordino con la nascita del Regno d'Italia.

A seguito del periodo della restaurazione, l'Italia era divisa in tanti Stati diversi, ciascuno con le proprie regole commerciali con le proprie istituzioni. Con l'Unità d'Italia, nel 1861 nacque l'esigenza di creare leggi uguali per tutti. La *Legge 6 luglio 1862, n. 680* è la primissima legge dell'Italia unita che disciplina le Camere di Commercio, unificando le varie realtà locali sotto un'unica norma nazionale. Tale provvedimento istituì formalmente le Camere di Commercio ed Arti del Regno d'Italia come enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'Agricoltura, dell'Industria e del Commercio, assegnando loro compiti di rappresentanza e di consultazione a supporto dello Stato liberale.

Un ulteriore ed essenziale tassello nell'evoluzione del sistema fu rappresentato dalla nascita dell'organizzazione di coordinamento nazionale. Sul finire dell'Ottocento, per superare l'isolamento dei singoli enti locali e creare un interlocutore unitario di fronte al governo, nacque l'esigenza di una rete di rappresentanza comune. Tale spinta portò, nel 1901, alla costituzione dell'*Unione delle Camere di Commercio* (successivamente denominata *Unioncamere*). L'Unione nacque per coordinare il lavoro delle singole Camere, promuovere studi economici e presentare al governo proposte condivise su politica industriale, doganale e infrastrutturale.

Durante il fascismo le Camere di Commercio vennero completamente riorganizzate in senso corporativo: la legge del 1926 e le riforme successive le trasformarono prima in "Consigli provinciali dell'economia" e poi in "Consigli corporativi". In questo modo persero ogni autonomia e diventarono semplici strumenti per applicare le direttive dello

Stato. Con la caduta del regime e la nascita della Repubblica, l'istituzione ha ritrovato sia la sua autonomia con l'elezione democratica dei propri rappresentanti, sia il nome attuale: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). Tuttavia, per molti anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, non ci fu una legge unica e chiara per riorganizzare l'ente, rendendo le norme confuse e poco coordinate.

Si dovette attendere la *Legge 29 dicembre 1993, n. 580*[1] per giungere ad un assetto definitivo. Con questa legge, il legislatore italiano ha chiarito una volta per tutte la natura giuridica delle Camere di Commercio come enti pubblici dotati di autonomia funzionale operanti su base territoriale, ed ha affidato loro la gestione informatica del Registro delle Imprese, segnando il passaggio definitivo verso una Pubblica Amministrazione moderna e digitalizzata a supporto del sistema produttivo.

### *1.1.2 Evoluzione recente del sistema camerale: riordino territoriale e potenziamento dei servizi*

L'assetto attuale dell'ente camerale è il risultato di un importante processo di ammodernamento legislativo avviato con il *D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23*, che ha valorizzato il ruolo delle Camere di Commercio alla luce del principio costituzionale di sussidiarietà[2], rafforzandone l'autonomia funzionale a sostegno delle economie locali.

La svolta decisiva si è avuta con il *D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219*, che ha perseguito due obiettivi fondamentali. In primis, attraverso l'accorpamento delle strutture locali, le Camere sono passate da 105 ad un massimo di 60 sul territorio nazionale. È in questo contesto che è nata la Camera di Commercio delle Marche, ente unico regionale nato dalla

[1] Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
[2] Art. 118 Cost.

fusione delle preesistenti Camere provinciali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro-Urbino per ottimizzare le risorse e garantire servizi più omogenei. Inoltre, oltre ai compiti storici come la pubblicità legale e la gestione del Registro Imprese, la riforma ha assegnato alle Camere di Commercio nuove priorità: accompagnare le aziende nella digitalizzazione e nella transizione ecologica, orientare verso il lavoro e la formazione, e sostenere l'export, il turismo e la cultura.

### 1.2 Natura giuridica, autonomia e governance

La qualificazione della Camera di Commercio nell'ordinamento pubblico trova il suo fondamento nella *Legge n. 580/1993*, che definisce l'ente come un organismo di diritto pubblico dotato di autonomia funzionale, svolgente funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese locali. Tale autonomia si manifesta su più fronti: l'autonomia statutaria e regolamentare consente all'ente di disciplinare la propria organizzazione interna; l'autonomia finanziaria gli permette di sostentarsi tramite il Diritto Annuale ed i diritti di segreteria senza gravare sui trasferimenti dello Stato. La struttura di governance riflette la natura di rappresentanza delle categorie economiche del territorio, articolandosi su una precisa distinzione tra organi politici di indirizzo e organi di gestione e controllo. Il Consiglio Camerale è l'organo di indirizzo programmatico, composto dai rappresentanti delle associazioni di categoria, oltre ai rappresentanti di consumatori e sindacati. Definisce le linee strategiche dell'ente, ne approva lo Statuto e i bilanci. La Giunta è l'organo esecutivo: viene eletta dal Consiglio per attuare le linee politiche e gestire il bilancio. Il Presidente rappresenta legalmente l'ente e presiede sia la Giunta che il Consiglio. Infine, la regolarità dei conti e della gestione amministrativa è affidata al controllo del Collegio dei Revisori. Il Segretario Generale è il vertice della struttura

amministrativa ed operativa. Responsabile della legittimità degli atti e della gestione del personale, funge da raccordo tra l'organo politico e l'apparato burocratico, ricoprendo di norma anche la carica istituzionale di Conservatore del Registro delle Imprese.

## 1.3 Il Diritto Annuale come tributo obbligatorio per l'impresa

### *1.3.1 Natura giuridica del tributo e meccanismi di calcolo*

Il Diritto Annuale è un contributo obbligatorio dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e nei soggetti iscritti al REA (*Repertorio Economico Amministrativo*) al 1° gennaio di ogni anno. Costituisce la fonte primaria di finanziamento dell'autonomia funzionale delle Camere di Commercio, consentendo loro di erogare i servizi di pubblicità legale e promuovere lo sviluppo economico del territorio. Come abbiamo già sottolineato, infatti, le Camere di Commercio non ricevono trasferimenti diretti da parte dello Stato. Si finanziano da sole grazie ai contributi obbligatori delle imprese iscritte. Questo garantisce loro l'autonomia funzionale e finanziaria. Ciò permette all'ente camerale di gestire autonomamente risorse e progetti sul proprio territorio.

Il legislatore prevede due modalità di calcolo distinte in base alla forma giuridica. Misura fissa: dovuta dalle imprese individuali, dalle società semplici e dai soggetti iscritti nelle Sezioni Speciali o al REA. In base al fatturato: dovuta dalle società di capitali, dalle società di persone iscritte nella Sezione Ordinaria e dagli altri enti collettivi. L'importo viene determinato applicando aliquote progressive per scaglioni in base al fatturato dell'esercizio precedente (estrapolato dai righi IRAP del modello dichiarativo).

### *1.3.2 L'operatività e la prassi applicativa: il caso della Camera di Commercio delle Marche*

Sul piano della concreta operatività d'ufficio, l'applicazione della disciplina del Diritto Annuale richiede una precisa gestione delle tempistiche, delle modalità d'incasso e dei procedimenti di regolarizzazione stabiliti dalla legge. Nel contesto della Camera di Commercio delle Marche il versamento del tributo si inserisce in una cornice regolamentare omogenea ma modulata in base alle specifiche facoltà concesse dal legislatore.

In particolare, la Camera di Commercio delle Marche ha scelto di aumentare il diritto annuale del 20%. Le risorse ricavate serviranno a finanziare progetti strategici per la regione: dal supporto alle imprese locali e la spinta al loro export, fino al potenziamento dei servizi digitali offerti dai PID. I costi finali restano comunque contenuti, dato che tengono conto del taglio del 50% stabilito a livello nazionale con il D. Legge 90/2014. Sotto il profilo procedurale, il pagamento del Diritto Annuale da parte delle imprese già iscritte deve avvenire in un'unica soluzione, entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi. Si esegue tramite F24, compilando la sezione dedicata agli enti locali e riportando il codice ente unico "*AN*", l'anno di riferimento e il codice tributo *3850*. Per le imprese di nuova iscrizione in corso d'anno, il versamento può invece essere effettuato contestualmente alla trasmissione telematica della pratica di Comunicazione Unica o nei trenta giorni successivi, avvalendosi anche della piattaforma pagoPA. Se l'impresa non pagasse il diritto annuale in tempo, potrebbe rimediare entro un anno grazie al ravvedimento operoso. Questo sistema permette di mettersi in regola versando il tributo, gli interessi di mora per i giorni di ritardo e una sanzione ridotta, evitando così di ricevere la sanzione piena dalla Camera di Commercio.

*1.3.3 Conseguenze della morosità: il "blocco" del rilascio dei certificati camerali e condizioni di esenzione*

La conseguenza principale per l'impresa non in regola con il pagamento del Diritto Annuale è l'attuazione del “blocco certificativo”, ovvero l'impossibilità di ottenere il rilascio dei certificati del Registro delle Imprese. Sotto il profilo pratico, se un'impresa morosa si rivolge allo sportello camerale per richiedere un certificato (es. per partecipare a una gara d'appalto, richiedere un mutuo bancario o stipulare un contratto), il sistema informatico segnala la posizione irregolare e impedisce la stampa del certificato fino all'avvenuta regolarizzazione del debito tributario. È giusto specificare che il blocco riguarda esclusivamente i certificati con valore legale, mentre la semplice Visura Camerale rimane sempre estraibile. L'obbligo del Diritto Annuale cessa solo con la cancellazione formale dal Registro delle Imprese: per le ditte individuali e le società la domanda va presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo alla cessazione o liquidazione. Le imprese in procedura concorsuale sono invece esenti dall'anno successivo all'apertura, purché non sia previsto l'esercizio provvisorio.

## 1.4 Le funzioni istituzionali a supporto dell'equilibrio di mercato e della proprietà industriale

Nel corso del tempo, la Camera di Commercio ha cambiato profondamente volto. Se un tempo veniva vista soprattutto come un ufficio burocratico incaricato di gestire i registri e la pubblicità legale delle aziende, oggi è diventata un vero e proprio punto di riferimento per il mondo produttivo.

L'ente non si limita più a raccogliere e custodire i dati delle imprese, ma le affianca da vicino offrendo servizi concreti: aiuta a garantire regole chiare e trasparenti per il mercato, tutela le idee e i marchi che rappresentano il patrimonio aziendale e mette a disposizione strumenti utili per prevenire o gestire i momenti di difficoltà economica e finanziaria. In questo modo, la Camera di Commercio si conferma un partner fondamentale per sostenere le aziende in ogni fase della loro vita.

### *1.4.1 La tutela della Proprietà Industriale: l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presenziato presso le CCIAA*

La tutela della proprietà industriale rappresenta un fattore di competitività cruciale per qualsiasi realtà aziendale che intenda proteggere il proprio valore sul mercato. In questo ambito, la Camera di Commercio si pone come un punto di riferimento fondamentale sul territorio grazie alla presenza dell'Ufficio Marchi e Brevetti. Tale servizio agisce infatti come uno sportello decentrato dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Nell'operatività quotidiana, come avviene ad esempio presso la Camera di Commercio delle Marche, il personale dello sportello accoglie e gestisce un'ampia gamma di istanze presentate da imprese e privati. L'attività riguarda principalmente la ricezione e il controllo formale delle domande per la registrazione dei marchi d'impresa, sia nazionali che internazionali, e dei relativi rinnovi, oltre al deposito di brevetti per invenzioni industriali, modelli di utilità e prodotti di design. A ciò si affiancano tutte le procedure accessorie necessarie a mantenere aggiornato il registro delle privative, come la gestione delle trascrizioni, delle annotazioni o di eventuali opposizioni.

Il processo di deposito avviene attraverso piattaforme informatiche dedicate, tra cui il portale centrale dell'*UIBM* o il sistema *KRONOS*, garantendo la rapida trasmissione

telematica degli atti. Questo passaggio garantisce all'imprenditore l'assegnazione di una data di deposito certa, che è fondamentale per tutelare la priorità dell'invenzione o del marchio. Per completare l'operazione occorre versare i diritti di segreteria stabiliti dalla Camera di Commercio e le tasse di concessione governativa dovute allo Stato, pagando direttamente con PagoPA o con il modello F24. In questo modo, la tutela del marchio o del brevetto va a integrare ed estendere la protezione già offerta dalla registrazione della ditta nel Registro delle Imprese, fornendo un riparo completo sia alle innovazioni che alla riconoscibilità dell'azienda sul mercato.

### *1.4.2 La prevenzione delle insolvenze e la gestione della crisi: Composizione Negoziata ed Organismi di Composizione della Crisi (OCC)*

La Camera di Commercio svolge anche un'essenziale funzione di tutela dell'equilibrio di mercato affidatale dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza[3]. L'ente rappresenta il perno strategico per la diagnosi precoce dello stato di squilibrio economico-finanziario e per la gestione delle situazioni di sovraindebitamento.

Sul fronte della prevenzione delle insolvenze aziendali, la normativa ha introdotto l'istituto della Composizione Negoziata per la soluzione della crisi d'impresa[4]. Si tratta di un percorso volontario, riservato e stragiudiziale accessibile alle imprese commerciali ed agricole iscritte al Registro delle Imprese che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, ma che mantengono concrete prospettive di risanamento. L'istanza si presenta online attraverso la piattaforma nazionale "Unica", gestita da InfoCamere per conto delle

[3] D.Lgs. 14/2019
[4] Articolo 12 e seguenti del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Camere di Commercio. Una volta ricevuta la domanda, la Camera di Commercio nomina un esperto indipendente scegliendolo da un albo di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro: il suo ruolo sarà quello di affiancare l'imprenditore nelle trattative con i creditori e guidare l'azienda verso una soluzione sostenibile.

Qualora l'instabilità finanziaria riguardi invece soggetti cosiddetti "sotto soglia" (piccole imprese o *start-up*) oppure persone fisiche che abbiano contratto debiti per scopi estranei all'attività aziendale, l'ente interviene mediante l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC). Tra le diverse procedure gestite spicca la Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore. Una volta presentata la domanda da parte del debitore, l'OCC provvede a nominare un Gestore della Crisi: questo professionista si occupa di analizzare nel dettaglio la situazione patrimoniale e di elaborare un piano di rientro su misura, calcolato in base alle effettive entrate e alle reali possibilità economiche della famiglia. Una volta omologato dal Tribunale ed eseguito, il piano garantisce l'esdebitazione, ovvero la cancellazione definitiva dei debiti residui, consentendo al soggetto di reinserirsi nel circuito economico attivo.

### *1.4.3. La gestione del Registro Informatico dei Protesti e la tutela del credito*

Tra le funzioni pubblicitarie e di tutela del mercato affidate alla Camera di Commercio rientra la tenuta del Registro Informatico dei Protesti, operativamente gestito tramite le infrastrutture tecnologiche di InfoCamere. Il protesto si definisce come l'atto autentico necessario per la conservazione delle azioni di regresso, con il quale si constata formalmente la mancata accettazione o il mancato pagamento del titolo di credito (cambiale o assegno) da parte del designato a pagare in via principale. Sono abilitati alla levata del protesto i pubblici ufficiali espressamente previsti dalla legge, ovvero i notai,

gli ufficiali giudiziari ed i loro aiutanti o, in loro mancanza, i segretari comunali. L'Ufficio Protesti della Camera di Commercio riceve ogni mese dai pubblici ufficiali gli elenchi dei mancati pagamenti, provvedendo poi a registrarli all'interno del Registro informatico dei protesti. La pubblicazione assolve a una duplice funzione giuridica: da un lato garantisce la pubblicità notizia a tutela dei terzi e della trasparenza delle relazioni creditizie sul mercato, dall'altro costituisce il presupposto formale per l'esercizio delle tutele giudiziarie da parte dei creditori.

Sul piano procedurale e della tutela del debitore, l'ufficio camerale gestisce le istanze di cancellazione del protesto nei casi previsti dalla legge. Qualora il debitore provveda al pagamento del titolo entro dodici mesi dalla levata, unitamente agli interessi ed alle spese, ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva del proprio nome dal registro informatico su provvedimento formale del dirigente camerale o del Presidente. Trascorso il termine annuale, o nel caso degli assegni, la cancellazione resta invece subordinata al preventivo ottenimento del decreto di riabilitazione concesso dal Tribunale. L'attività dell'Ufficio Protesti conferma quindi il ruolo fondamentale della Camera di Commercio nel tutelare la certezza del credito e nel garantire che i titoli circolino in modo corretto e sicuro all'interno dell'economia locale.

### 1.5 Il Registro delle Imprese e la pubblicità legale

Chi opera sul mercato, ed in primo luogo gli stessi imprenditori, avverte da sempre la necessità di poter disporre con facilità di informazioni veritiere e non contestabili su fatti e situazioni delle imprese con cui entrano in contatto. Per le imprese commerciali e, più in generale, per le realtà societarie, questa esigenza fondamentale viene soddisfatta dallo

stesso legislatore attraverso l'introduzione di un rigoroso sistema di pubblicità legale. È cioè previsto l'obbligo di rendere di pubblico dominio, secondo forme e modalità predeterminate, determinati atti o fatti relativi alla vita dell'impresa. In tal modo, le relative informazioni non solo sono rese accessibili ai terzi interessati (secondo la funzione della cosiddetta pubblicità notizia), ma diventano opponibili a chiunque indipendentemente dall'effettiva conoscenza (garantendo la cosiddetta conoscibilità legale). Il Registro delle Imprese costituisce lo strumento tipico di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali previsto originariamente dal Codice Civile del 1942, rappresentando tuttora l'ossatura informativa e pubblicitaria del Diritto Commerciale italiano.

### *1.5.1 L'art. 2188 del Codice Civile e la figura del Conservatore*

L'articolo 2188 del Codice Civile dispone che *"è istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge"*. Sebbene fosse già previsto nel Codice Civile del 1942, il Registro delle Imprese ha trovato attuazione concreta solo con la *Legge 580/1993* ed il successivo Regolamento di attuazione[5], che ne hanno affidato la gestione operativa alle Camere di Commercio, trasformandolo in una banca dati interamente telematica ed unitaria a livello nazionale. Presso ogni Camera di Commercio è istituito l'Ufficio del Registro delle Imprese, operante sotto la vigilanza del Giudice Delegato, nominato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia. L'ufficio è, a sua volta, retto dal Conservatore, che è un pubblico ufficiale responsabile della tenuta del registro, della regolarità delle registrazioni e della direzione dell'attività istruttoria svolta dagli operatori

[5] d.P.R. 581/1995

camerali. Egli esercita un controllo di legalità formale sugli atti presentati, verificando la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la legittimazione del richiedente e la regolarità dei documenti allegati prima di disporne l'iscrizione o il rifiuto motivate.

### *1.5.2 Le tipologie di pubblicità: pubblicità notizia, dichiarativa e costitutiva*

La funzione primaria del Registro delle Imprese è quella di dare pubblicità legale agli atti e ai fatti relativi alla vita dell'impresa. In base agli effetti giuridici che la legge ricollega all'iscrizione, si distinguono tre tipi di pubblicità. La prima è la pubblicità notizia. Ha la funzione meramente informativa di rendere nota ai terzi l'esistenza di un atto o di un fatto. L'omissione dell'iscrizione non incide sulla validità o sull'opponibilità dell'atto, ma comporta solo sanzioni amministrative. La pubblicità dichiarativa[6] disciplina il regime di opponibilità dell'atto ai terzi. Può avere efficacia positiva o negativa. Nel primo caso, una volta avvenuta l'iscrizione, l'atto o il fatto si presume conosciuto dai terzi ed è loro opponibile dal momento stesso della registrazione, a prescindere dal fatto che i terzi ne abbiano avuto l'effettiva conoscenza. Ha, invece, efficacia negativa (art. 2193, comma 1 c.c.) quando un atto o un fatto, soggetto per legge all'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, non viene iscritto dall'imprenditore. Infine si ha la pubblicità costitutiva che è necessaria per costituire, il diritto o il rapporto giuridico soggetto a pubblicità. In questi casi la pubblicità è un requisito per il perfezionamento del negozio che senza la pubblicità non produce effetti nemmeno tra le parti.

[6] Art. 2193 c.c.

*1.5.3 Sezione Ordinaria e Sezioni Speciali: tassatività e tipicità delle iscrizioni*

Per comprendere fino in fondo l'architettura del Registro delle Imprese occorre analizzarne la struttura interna, tradizionalmente suddivisa tra Sezione Ordinaria e Sezioni Speciali, senza però perdere di vista le regole di fondo che ne disciplinano l'accesso e il funzionamento.

Nel nostro ordinamento giuridico, infatti, il Registro non è un semplice contenitore generico all'interno del quale l'imprenditore può inserire qualsiasi informazione a propria discrezione. Al contrario, l'intero sistema pubblicitario è retto dai principi cardine di tassatività e tipicità degli atti iscrivibili. Il principio di tassatività stabilisce che si possono iscrivere nel Registro delle Imprese soltanto gli atti e i fatti per i quali la legge prevede un preciso obbligo o una specifica facoltà di registrazione. Di conseguenza, l'Ufficio ha il dovere di rifiutare la richiesta di deposito per qualsiasi elemento che non sia espressamente contemplato dalla normativa. A questa regola si affianca il principio di tipicità, in base al quale ciascun atto produce esclusivamente gli effetti legali già stabiliti dal legislatore. Si tratta di un rigore formale pensato a tutela della sicurezza dei mercati: in questo modo, chiunque consulti il Registro sa di poter fare affidamento su dati certi, standardizzati e pienamente vincolanti sul piano giuridico.

Fissate queste regole d'accesso, la struttura del Registro si articola concretamente in due grandi macro-aree. La prima è la Sezione Ordinaria, destinata a raccogliere i soggetti per i quali l'iscrizione produce storicamente l'effetto di pubblicità dichiarativa ai sensi dell'articolo 2193 del Codice Civile. È qui che devono iscriversi gli imprenditori commerciali non piccoli, e quindi tutte le forme di società commerciali come società di persone o come società di capitali e cooperative. Accanto al nucleo originario della

Sezione Ordinaria si collocano le Sezioni Speciali, create dal legislatore e gestite tramite l'infrastruttura informatica di *InfoCamere* con l'obiettivo di censire e riordinare categorie economiche dotate di regimi specifici. Tra queste spicca la sezione dedicata agli imprenditori agricoli, ai piccoli imprenditori e alle società semplici. Si tratta di una sezione di particolare rilevanza teorica poiché, mentre in origine nasceva con la sola funzione di pubblicità notizia, con la riforma del 2001 l'iscrizione dell'imprenditore agricolo ha acquisito straordinariamente la stessa efficacia dichiarativa prevista per gli imprenditori commerciali, parificandoli sul piano degli effetti della pubblicità.

Il panorama delle sezioni speciali si è poi progressivamente ampliato per rispondere all'evoluzione del tessuto economico. In questa sezione trovano spazio diverse realtà: si va dalle imprese artigiane iscritte all'apposito Albo e dalle Società tra Professionisti, fino ai prospetti dedicati alla trasparenza dei gruppi che svolgono attività di direzione e coordinamento. A queste si aggiungono poi gli elenchi più recenti riservati a startup e PMI innovative ad alto valore tecnologico, nati proprio per garantire loro l'accesso ai benefici fiscali e societari previsti dalle norme vigenti. In tempi ancora più recenti, l'infrastruttura del Registro delle Imprese ha integrato ulteriori sezioni speciali strategiche, come quella legata al Terzo Settore ed il registro dei Titolari Effettivi, a dimostrazione di come l'ente camerale sia diventato il perno centrale sia per i controlli antiriciclaggio sia per la tracciabilità della trasparenza aziendale nel nostro Paese.

# CAPITOLO 2 – LA TRANSIZIONE DIGITALE DEI SERVIZI CAMERALI

## 2.1 La Comunicazione Unica (ComUnica) e la gestione telematica dell'impresa

### *2.1.1 Il passaggio dal registro cartaceo all'infrastruttura telematica ed il canale Telemaco*

L'istituzione del Registro delle Imprese ha segnato la nascita di una banca dati interamente telematica, superando la storica frammentazione dei registri cartacei previsti originariamente nel Codice Civile del 1942. Per rendere operativa questa enorme mole di dati, il sistema camerale si è avvalso della struttura tecnologica di *InfoCamere*, società delle Camere di Commercio italiane per l'innovazione digitale.

L'accesso a tale infrastruttura informatica pubblica avviene attraverso la piattaforma *Telemaco* che costituisce la porta d'accesso nazionale per l'invio delle pratiche telematiche di pubblicità legale e la consultazione delle banche dati delle Camere di Commercio. Gli utenti attraverso la piattaforma possono effettuare visure, ordinare certificati, scaricare bilanci e, soprattutto, trasmettere le istanze di iscrizione, modifica o cancellazione d'impresa al Registro delle Imprese.

L'evoluzione tecnologica dei sistemi di trasmissione ha visto un progressivo processo di semplificazione. Il sistema camerale è giunto all'adozione dell'ambiente unico telematico chiamato "*DIRE"* (*Depositi e Istanze al REgistro imprese*) curato da InfoCamere. *DIRE* rappresenta la piattaforma web di nuova generazione che accentra e guida la compilazione guidata di bilanci, atti societari e pratiche di Comunicazione Unica, riducendo gli errori materiali dell'utenza e velocizzando la successiva fase di istruttoria e protocollo svolta dagli operatori camerali.

*2.1.2 La Comunicazione Unica per l'avvio, la modifica e la cessazione delle attività d'impresa (D.L. 7/2007)*

Introdotto dall*'art. 9 del Decreto Legge 31 gennaio 2007*, l'istituto della *Comunicazione Unica* per la nascita e la vita dell'impresa. Rappresenta un pilastro della semplificazione burocratica nell'ordinamento italiano. Prima dell'avvento di ComUnica, l'avvio di un'attività economica richiedeva all'imprenditore la presentazione separata di pratiche e moduli cartacei a molteplici enti pubblici, con duplicazione di adempimenti, costi e tempistiche differite. Oggi l'imprenditore, oppure il suo intermediario di fiducia, può inviare una sola pratica digitale indirizzata al Registro delle Imprese. In questo modo la Camera di Commercio funziona da vero e proprio "sportello unico", prendendo in carico la richiesta e smistando in automatico dati e documenti a tutti gli altri enti interessati, come l'Agenzia delle Entrate, l'INAIL e il SUAP.

Per procedere all'invio di una pratica ComUnica occorrono specifici prerequisiti tecnici ed operativi: la disponibilità di un dispositivo di Firma Digitale valido per la sottoscrizione degli atti, un indirizzo di Posta Elettronica Certificata accreditato come domicilio digitale dell'impresa, ed un account abilitato ai servizi di pagamento e invio sulla piattaforma Telemaco. Nel momento stesso in cui invia la pratica online, l'utente riceve subito via PEC la ricevuta di protocollazione automatica: questo documento ha valore legale e permette di avviare l'attività d'impresa fin da quel preciso istante.

### *2.1.3 Il ruolo centrale della classificazione ATECO nell'inquadramento giuridico, fiscale e contributivo delle pratiche*

Quando si controlla o si avvia una pratica tramite la Comunicazione Unica, il tipo di attività svolta dall'impresa viene individuato attraverso il Codice ATECO. Si tratta di una combinazione di lettere e numeri fornita dall'ISTAT, in linea con gli standard europei, che serve a classificare in modo chiaro e preciso ogni specifico settore economico. La scelta e l'esatta attribuzione del codice ATECO non costituisce un mero adempimento statistico, bensì riveste un valore giuridico ed operativo vincolante. La descrizione dell'attività svolta, sia essa principale o secondaria, e il relativo codice ATECO indicato devono coincidere in modo preciso con l'oggetto sociale riportato nell'atto costitutivo o nella dichiarazione dell'impresa individuale. Un'errata classificazione impedisce l'ottenimento delle necessarie licenze o autorizzazioni rilasciate dai Comuni e dagli enti di tutela. L'Agenzia delle Entrate impiega infatti questo codice per assegnare il regime fiscale più adatto, mentre l'INAIL ne ha bisogno per calcolare il livello di rischio dell'attività e stabilire la relativa tariffa del premio assicurativo. Durante la verifica della pratica, l'operatore del Registro Imprese controlla quindi che la descrizione dell'attività e il codice ATECO selezionato coincidano alla perfezione: se riscontra difformità, mancanza dei requisiti professionali prescritti dalla legge o incongruenze con gli atti societari, la pratica viene temporaneamente bloccata. A quel punto, l'ufficio invia una richiesta d'integrazione per permettere all'utente di allegare i documenti mancanti o di rettificare il codice ATECO, mettendo così l'intera posizione perfettamente in regola con la normativa vigente.

### *2.1.4 Trasparenza informativa e valorizzazione del patrimonio dati: il portale Open Data della Camera di Commercio delle Marche*

La transizione digitale del sistema camerale non si esaurisce nella mera dematerializzazione dei flussi amministrativi, ma si estende alla progressiva valorizzazione e condivisione dell'ampio patrimonio informativo custodito all'interno del Registro delle Imprese. In questa prospettiva si inserisce l'esperienza del servizio Open Data promosso dalla Camera di Commercio delle Marche, un'infrastruttura informatica pensata per favorire la trasparenza, la consultazione immediata e il riutilizzo dei dati economico-statistici relativi alla demografia d'impresa su scala regionale e nazionale. Il portale permette a cittadini, ricercatori, professionisti ed enti locali di analizzare l'evoluzione del tessuto economico grazie a dataset dinamici e interattivi, costruiti a partire dalle rilevazioni ufficiali della Camera di Commercio. Dal punto di vista tecnico e normativo, questo progetto conferma il perfetto adeguamento dell'ente alle direttive europee e nazionali sulla gestione dei dati pubblici. Il catalogo recepisce infatti la specifica DCAT-AP_IT definita dall'Agenzia per l'Italia Digitale, garantendo la perfetta interoperabilità delle informazioni all'interno dei portali nazionali ed europei dei dati aperti. Un elemento di fondamentale rilevanza giuridica riguarda l'adozione della licenza Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0) per la quasi totalità dei contenuti, una scelta che legittima il libero riuso dei dati demografici e commerciali per finalità di ricerca, analisi di mercato o programmazione economica, vincolando l'utilizzatore alla sola citazione della fonte. La piattaforma garantisce inoltre un monitoraggio costante dell'evoluzione produttiva. L'offerta informativa si arricchisce infine con l'integrazione di moduli di consultazione diretta verso il sistema Eurostat, consentendo di raccordare l'analisi del contesto locale marchigiano con i principali indicatori macroeconomici

dell'Unione Europea. Nel suo complesso, la messa a disposizione di questo patrimonio in formato aperto ridefinisce il ruolo istituzionale della Camera di Commercio: l'ente non si limita più solo a gestire la pubblicità legale, ma diventa una guida e una fonte fondamentale di informazioni per lo sviluppo del territorio.

## 2.2 Identificazione elettronica, servizi fiduciari e tutela dei dati personali

### *2.2.1 Il quadro normativo europeo e nazionale: dal CAD (D.Lgs. 82/2005) al Regolamento eIDAS (UE 910/2014) fino ad eIDAS 2*

L'evoluzione verso una Pubblica Amministrazione interamente digitale ha richiesto la costruzione di un solido ed armonizzato impianto normativo volto a garantire la validità giuridica, l'autenticità e l'opponibilità dei documenti informatici.

A livello nazionale, il testo cardine è rappresentato dal Codice dell'Amministrazione Digitale[1]. Il CAD disciplina il valore legale del documento informatico e stabilisce l'equivalenza tra la firma autografa e le forme avanzate di firma elettronica. In particolare, la Firma Digitale si qualifica come un tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, in grado di soddisfare i requisiti del codice civile[2] garantendo la paternità dell'atto, l'integrità del documento e la sua non ripudiabilità.

[1] CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[2] Art. 2702 c.c.

### *2.2.2 L'art. 24 eIDAS e la verifica di identità: il ruolo della Camera come Prestatore di Servizi Fiduciari Qualificati (QTSP)*

Per garantire che una firma digitale sia giuridicamente valida e non ripudiabile, l'ordinamento richiede la massima certezza sull'identità del soggetto a cui il certificato viene intestato. In questo contesto, la Camera di Commercio opera come Prestatore di Servizi Fiduciari Qualificati attraverso la propria società d'informatica *InfoCamere*. L'ente camerale non è quindi un semplice distributore, ma un'autorità di certificazione accreditata presso l'AgID. Il punto centrale della disciplina è rappresentato dall'articolo 24 del Regolamento eIDAS, che impone regole molto severe sulla verifica dell'identità di chi richiede un certificato qualificato. Prima di rilasciare la firma digitale, il prestatore di servizi di fiducia (QTSP) ha l'obbligo di accertare con assoluta certezza chi sia il richiedente: un passaggio che può avvenire di persona — attraverso il riconoscimento diretto allo sportello — oppure a distanza, sfruttando sistemi di identificazione remota ad alto livello di sicurezza come SPID o la Carta d'Identità Elettronica (CIE). Gli operatori della Camera di Commercio agiscono in qualità di RAO (*Registration Authority Officer*), ovvero delegati alla verifica dei documenti d'identità, del codice fiscale e dell'autenticità delle dichiarazioni rese dall'utente. Il rilascio dei dispositivi come Smart Card o Token USB, costituisce la traduzione operativa di questa garanzia di pubblica fede.

### *2.2.3 Protezione dei dati personali: l'applicazione del Regolamento GDPR (UE 2016/679)*

L'attività di identificazione elettronica e la gestione del registro dei certificati di firma implicano l'impiego di un volume consistente di dati personali, tra cui dati anagrafici, copie dei documenti d'identità, immagini, indirizzi e-mail e codici fiscali.

Tutte queste operazioni devono svolgersi nel pieno rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). La gestione di tali informazioni è considerata lecita in quanto indispensabile per adempiere agli obblighi di legge e per svolgere le funzioni di pubblico interesse affidate alle Camere di Commercio. Durante la procedura di identificazione vengono raccolti soltanto i dati strettamente indispensabili al rilascio del certificato qualificato e agli adempimenti di pubblicità legale. Tali informazioni vengono poi conservate all'interno di infrastrutture informatiche ad elevata sicurezza per tutto il tempo previsto dalle normative di settore.

L'intero flusso operativo si conclude con una rigorosa procedura di pulizia dei supporti fisici e digitali utilizzati per il riconoscimento. Una volta perfezionata la registrazione dell'identità e completata la trasmissione dei dati necessari al rilascio dei certificati di firma o dei dispositivi digitali, le informazioni personali dell'utente presenti sui terminali di sportello e sulle postazioni degli operatori vengono eliminate definitivamente. Tale cancellazione definitiva garantisce la tutela della privacy del cittadino-imprenditore.

### *2.2.4 SPID, CNS, PEC e il Cassetto Digitale dell'Imprenditore*

L'architettura dei servizi digitali camerali si completa con una serie di strumenti integrati volti a semplificare la relazione tra l'impresa e la Pubblica Amministrazione. La Carta Nazionale dei Servizi (CNS), rilasciata dalla Camera di Commercio, e lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) rappresentano le chiavi d'accesso primarie con cui l'imprenditore si autentica in modo sicuro ai portali della PA. Il Domicilio Digitale (PEC) previsto dal CAD è reso obbligatorio per tutte le imprese e i professionisti, la PEC è l'indirizzo elettronico ufficiale iscritto nel Registro delle Imprese. La PEC sostituisce a tutti gli effetti di legge la raccomandata con ricevuta di ritorno, rendendo le notifiche

amministrative e giudiziarie immediate e con valore legale certe. Il Cassetto Digitale dell'Imprenditore è la piattaforma riservata che consente al legale rappresentante di un'azienda di accedere gratuitamente, dal proprio dispositivo elettronico, a tutte le informazioni ufficiali della propria impresa.

## 2.3 Il Punto Impresa Digitale (PID) ed i servizi per l'Impresa 5.0

### *2.3.1 Il PID come hub di trasferimento tecnologico all'interno del network Unioncamere*

I Punti Impresa Digitale (PID) costituiscono strutture di servizio mirate, integrate direttamente all'interno delle singole Camere di Commercio territoriali. L'istituzione di tale rete nasce su impulso del Ministero delle Imprese nell'ambito del *Piano Nazionale Impresa 4.0*, successivamente evoluto in *Transizione 5.0* per coniugare digitalizzazione e sostenibilità. Il legislatore ha affidato al sistema camerale il compito strategico di promuovere la diffusione della cultura digitale e dell'innovazione tecnologica a favore del tessuto delle Micro, Piccole e Medie Imprese afferenti a tutti i settori economici. La rete nazionale dei PID, coordinata a livello centrale da Unioncamere e declinata operativamente sul piano regionale dalla Camera di Commercio delle Marche, rappresenta il canale di contatto primario per ridurre il divario digitale del sistema economico locale. L'azione di supporto dell'ente consiste nell'affiancare concretamente gli imprenditori nella comprensione, nella scelta e nell'adozione delle tecnologie abilitanti e dei modelli produttivi caratteristici della quarta e della quinta rivoluzione industriale.

### *2.3.2 L'accompagnamento alla digitalizzazione: dalla misurazione della maturità aziendale ai Voucher Digitali*

L'intervento del Punto Impresa Digitale a sostegno delle aziende segue un percorso chiaro e graduale, pensato per accompagnare l'imprenditore a partire dalla comprensione dei propri bisogni tecnologici fino ad arrivare all'ottenimento dei finanziamenti per i suoi investimenti.

In una prima fase, l'azione del PID si concentra sull'accertamento della maturità digitale delle strutture aziendali, operato attraverso specifici strumenti di valutazione. Tra questi, un modello chiamato "*SELFIEdigital*" consente all'imprenditore di svolgere un'autovalutazione preliminare ed online circa il livello di digitalizzazione dei diversi ambiti operativi aziendali. Per le realtà che necessitano di un'analisi più strutturata e sul campo, la Camera di Commercio mette a disposizione lo "*Zoom4.0*", una ricognizione condotta direttamente dai Digital Promoter dell'ente al fine di mappare i flussi produttivi, evidenziare le problematiche gestionali e delineare gli interventi tecnologici prioritari. A questa attività di analisi segue la fase d'orientamento e di formazione specialistica, erogata tramite seminari e percorsi didattici dedicati ai temi della sicurezza informatica, del cloud computing, dell'e-commerce e della sostenibilità digitale. L'iter di affiancamento trova infine il proprio compimento sul piano economico con l'erogazione dei Voucher Digitali, contributi a fondo perduto messi a bando dalla Camera di Commercio delle Marche nell'ambito dei piani I4.0 ed I5.0. Questi contributi economici aiutano le piccole e medie imprese a coprire le spese per comprare nuove tecnologie, pagare consulenti esperti e formare il personale, trasformando la valutazione iniziale in veri e propri investimenti per la crescita dell'azienda.

### *2.3.3 La promozione delle tecnologie emergenti: il focus sull'Intelligenza Artificiale per le imprese*

Nel più recente scenario evolutivo[3], il portale e la rete dei Punti Impresa Digitale hanno posto un'attenzione centrale sull'Intelligenza Artificiale, individuata come la tecnologia cardine per la competitività futura delle imprese. L'attività del PID sull'Intelligenza Artificiale risponde a un obiettivo molto concreto: rendere l'AI accessibile a tutti. L'ente intende dimostrare che queste tecnologie non sono un'esclusiva delle grandi multinazionali, ma rappresentano strumenti utili e alla portata anche delle piccole imprese, dei negozi e delle realtà produttive locali. Il PID guida le imprese nel comprendere i campi applicativi dell'IA, come la manutenzione predittiva degli impianti, l'ottimizzazione della logistica, il marketing personalizzato e la gestione automatizzata della relazione con i clienti. L'impegno dei PID verso l'Intelligenza Artificiale si lega quindi a doppio filo con le procedure interne del sistema camerale: se da un lato l'ente impiega l'AI per velocizzare l'erogazione dei propri servizi amministrativi, dall'altro educa e sostiene finanziariamente il tessuto imprenditoriale affinché integri le medesime tecnologie nei propri modelli di business.

[3] D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 (Riforma Madia) e Piani Nazionali *Impresa 4.0 / Transizione 5.0*.

## 2.4 L'Intelligenza Artificiale nelle procedure e nei controlli camerali

### *2.4.1 Le sperimentazioni del sistema camerale ed il progetto EVAL-IA di InfoCamere*

Se da un lato il sistema camerale si propone come promotore dell'innovazione tecnologica presso il tessuto imprenditoriale esterno, dall'altro l'ente ha avviato una profonda trasformazione dei propri processi amministrativi interni integrando direttamente i modelli algoritmici nei flussi operativi d'ufficio. In questa prospettiva si colloca il progetto EVAL-IA (*Evaluation of AI*), ideato da InfoCamere. Il progetto nasce per rispondere a un'esigenza cruciale della Pubblica Amministrazione: creare una metodologia rigorosa per misurare e testare l'affidabilità, la sicurezza e la governabilità dei modelli di Intelligenza Artificiale. L'integrazione di sistemi di Intelligenza Artificiale nell'attività dell'ente camerale trova una significativa applicazione nei controlli di qualità e nella rilevazione delle incongruenze documentali, come ad esempio nel riscontro della perfetta corrispondenza tra il codice ATECO dichiarato e l'oggetto sociale descritto negli atti costitutivi o nelle modifiche statutarie. Allo stesso tempo, l'intelligenza artificiale aiuta gli utenti attraverso assistenti virtuali che guidano la navigazione sui siti web della Camera e spiegano come compilare correttamente le pratiche online.

### *2.4.2 Rischi, profili giuridici ed il principio dello Human-in-the-loop.*

L’introduzione di sistemi intelligenti nell’attività amministrativa pubblica solleva delicate problematiche giuridiche, che richiedono un rigoroso bilanciamento tra l'esigenza di efficienza e la tutela della certezza del diritto.

In armonia con le Linee Guida AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) per l'adozione dell'IA nella PA e con il quadro normativo europeo, il sistema camerale affronta i principali rischi connessi all'uso degli algoritmi. Se l'intelligenza artificiale commettesse un errore nell'estrarre o nel leggere un dato per il Registro delle Imprese, rovinerebbe l'affidabilità e la validità legale di quelle informazioni. Per questo motivo, l'IA non adotta decisioni amministrative in autonomia, ma agisce come strumento di ausilio istruttorio. Il framework *EVAL-IA* si occupa di monitorare costantemente i modelli per evitare pregiudizi o discriminazioni algoritmiche nella profilazione delle imprese o nei controlli antielusivi. Sotto il profilo strettamente giuridico, la responsabilità dell'atto amministrativo, del provvedimento di iscrizione o del rifiuto nel Registro delle Imprese rimane alla persona fisica. Il principio cardine dell'organizzazione camerale è lo *Human-in-the-loop*, ovvero coinvolgere l'essere umano nel processo decisionale: la macchina elabora, analizza e propone la classificazione, ma è sempre l'operatore umano a convalidare il dato, esercitando quel controllo di legalità formale che la norma impone a garanzia del mercato.

# CAPITOLO 3 – L'APPLICAZIONE OPERATIVA E L'ESPERIENZA SUL CAMPO

## 3.1 Inquadramento dell'esperienza lavorativa e dinamiche d'interfaccia

L'esperienza lavorativa e di tirocinio svolta presso la Camera di Commercio ha rappresentato un'opportunità fondamentale per osservare da vicino come i principi del diritto commerciale e amministrativo trovino applicazione nella prassi di tutti i giorni. Vivere l'ente dall'interno permette di comprendere la complessità e l'importanza delle procedure che regolano la vita delle imprese. Lo sportello camerale costituisce il vero punto di contatto tra la Pubblica Amministrazione e il territorio in cui l'ente opera. È il luogo in cui la Camera si interfaccia con soggetti dalle esigenze molto diverse. Si hanno da un lato i professionisti come notai, commercialisti e consulenti del lavoro, che richiedono adempimenti tecnici, dall'altro i piccoli imprenditori, gli artigiani ed i singoli cittadini, che si rivolgono agli uffici cercando orientamento, supporto ed assistenza nell'accesso ai servizi digitali. Attraverso l'osservazione diretta dell'attività di sportello è stato possibile comprendere come l'operatore pubblico debba coniugare due aspetti essenziali: il rigore del controllo di legalità formale, indispensabile per garantire la certezza dei dati e la tutela dei terzi nel Registro delle Imprese, e l'efficienza nell'erogazione dei servizi, necessaria per non intralciare l'operatività economica delle aziende. Questa duplice veste conferma il ruolo della Camera di Commercio non come un semplice apparato burocratico, ma come un perno dinamico a sostegno del sistema economico locale.

## 3.2 Analisi dettagliata dei servizi erogati allo sportello ed anatomia dei documenti

### *3.2.1 Rilascio di Visure e Certificati Camerali: profili giuridici, differenze formali e presidi di sicurezza*

L'attività principale dello sportello consiste nell'estrazione e nell'analisi dei documenti d'archivio e delle attestazioni provenienti dal Registro delle Imprese. Nel lavoro di tutti i giorni ci si trova spesso a dover chiarire la differenza tra la Visura e il Certificato camerale: due strumenti che pescano dalla stessa banca dati, ma che si distinguono nettamente per valore legale, formato e costi.

La Visura Camerale non è altro che un documento informativo che scatta una vera e propria fotografia dell'azienda al momento della richiesta. Viene rilasciata in due versioni: la visura ordinaria, che mostra il quadro attuale dell'impresa (dai dati anagrafici al capitale sociale, fino al codice ATECO), e la visura storica, che ripercorre invece tutte le modifiche e le trasformazioni societarie iscritte nel corso del tempo. Questo documento ha uno scopo puramente conoscitivo e di trasparenza, ma non ha valore di certificato di fronte ai terzi. Per garantirne comunque l'autenticità ed evitare manomissioni delle copie cartacee o digitali, il sistema camerale ha introdotto diversi sistemi di sicurezza: tra questi il più evidente è il QR Code presente in prima pagina, che permette a chiunque di verificare l'originalità del documento inquadrandolo con lo smartphone per confrontarlo con la copia ufficiale custodita nei server di InfoCamere.

Diversamente dalla visura, il Certificato Camerale è un atto pubblico a pieno valore legale e certificativo, ed ha validità di sei mesi rispetto alla data di emissione. Risulta fondamentale per la partecipazione a gare d'appalto pubbliche o per la concessione di finanziamenti bancari. Sul piano operativo, il rilascio del certificato richiede presidi

rigorosi. Il certificato viene stampato direttamente dal sistema su carta semplice, dopo aver verificato che l'impresa sia in regola. Per evitare che i fogli vengano sostituiti o alterati, l'operatore appone la propria sigla su ogni pagina del documento. Se l'atto è composto da più pagine, si applica il timbro d'ufficio "a cavallo" tra una pagina e l'altra, così da garantire la continuità e l'integrità del testo. Sull'ultima pagina vengono poi apposti il timbro finale e la firma autografa per esteso dell'operatore: è proprio quest'ultima formalità a conferire al documento fede pubblica e il pieno valore di certificato previsto dalla legge.

### *3.2.2 La gestione ed il rilascio delle Carte Tachigrafiche per il trasporto su strada*

Lo sportello della camera eroga servizi amministrativi ad elevato contenuto tecnico in attuazione delle normative europee sulla sicurezza dei trasporti stradali. In questo ambito rientra la gestione ed il rilascio delle Carte Tachigrafiche, dispositivi dotati di un microprocessore destinati ad interagire con il tachigrafo digitale installato sui veicoli commerciali pesanti.

L'operatività d'ufficio prevede l'accoglienza dell'istanza, la verifica preliminare della documentazione fornita dall’utente e l'istruttoria dei requisiti oggettivi e soggettivi a seconda della tipologia di carta richiesta. La procedura distingue infatti 2 principali categorie di carte: la Carta Conducente, personale e nominativa, rilasciata agli autisti per registrare i tempi di guida e di riposo; la Carta Azienda, intestata all'impresa proprietaria del veicolo per accedere ai dati memorizzati ed ispezionare il personale. L'istruttoria dell'operatore si conclude con l'inserimento dei dati nel server nazionale, procedendo all'emissione e alla consegna della carta fisica o all'avvio della spedizione postale.

*3.2.3 Estrazione e trasmissione personalizzata degli Elenchi d'Impresa*

Un ulteriore servizio a supporto degli operatori di mercato concerne l'estrazione di banche dati ed elenchi presi direttamente dal Registro delle Imprese. L'estrazione di elenchi permette di generare liste di aziende sulla base di combinazioni specifiche di parametri geografici (da scala comunale a nazionale), settoriali (tramite filtro sul codice ATECO) e dimensionali o giuridici (come il fatturato, la quantità di personale o la forma societaria). Nella gestione della richiesta, l'operatore guida l'utente nel definire i criteri di ricerca in base alle reali esigenze operative. Tali analisi vengono comunemente impiegate dall'utenza per finalità di ricerca strategica di clienti e fornitori, indagini di mercato per l'analisi della concorrenza locale, oppure per l'accesso a specifici bandi di finanziamento aziendale. Una volta completato tutto l'iter, il file viene elaborato ed inviato direttamente all'indirizzo di posta elettronica o Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'utente richiedente.

## 3.3 Il ruolo del RAO e l'operatività nelle transazioni finanziarie dell'ente

*3.3.1 Operatività del Registration Authority Officer (RAO) nel rilascio della Firma Digitale e della CNS*

Per l'operatore di sportello, il momento di massima responsabilità amministrativa e di verifica dell'identità coincide con l'esercizio delle funzioni di Registration Authority Officer (RAO). In questo ruolo, l'istruttore agisce su delega diretta dell'Autorità di Certificazione (InfoCamere), applicando nella pratica quanto previsto dall'articolo 24 del Regolamento eIDAS e dalle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

La procedura per il rilascio dei dispositivi di firma digitale, che siano Smart Card o Token USB, richiede sempre il riconoscimento di persona del richiedente. Allo stesso tempo, la raccolta della documentazione avviene nel totale rispetto del GDPR[1], garantendo che il cittadino riceva la corretta informativa sul trattamento dei dati e che le sue dichiarazioni vengano conservate in modo sicuro. L'operazione si completa con la generazione delle chiavi crittografiche, il caricamento del certificato sulla SIM del dispositivo e la consegna immediata al diretto interessato, che potrà così accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione tramite la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o lo SPID.

### *3.3.2 Gestione contabile e pagamenti tramite la piattaforma pagoPA e POS di sportello*

L'operatività dello sportello camerale comprende infine la gestione dell'incasso e della rendicontazione dei corrispettivi dovuti per l'erogazione dei singoli servizi. In conformità al percorso di digitalizzazione dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, la gestione della cassa d'ufficio è interamente integrata con la piattaforma nazionale *pagoPA*. L'operatore gestisce la riscossione immediata dell'utenza fisica attraverso l'utilizzo dei terminali POS abilitati presso lo sportello, consentendo il pagamento esclusivamente con carte di credito, debito o dispositivi di pagamento elettronico. Contestualmente, per i procedimenti ad istanza di parte erogati in modalità telematica o differita..., l'operatore genera l'Avviso di Pagamento *pagoPA*, permettendo all'utente di saldare l'importo tramite i canali di home banking o presso i prestatori di servizi di pagamento abilitati. Questa gestione centralizzata e tracciabile elimina l'uso del contante

[1] Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali (Regolamento UE 2016/679)

allo sportello, garantendo l'immediata riconciliazione contabile delle entrate ed assicurando la massima trasparenza della gestione finanziaria dell'ente camerale.

# CONCLUSIONI

Il valore principale dell'esperienza svolta presso la Camera di Commercio delle Marche è stato comprendere come la teoria del Diritto Commerciale e Amministrativo si traduca quotidianamente nella realtà operativa di un ente pubblico a supporto del territorio. Lavorare all'interno degli uffici ha permesso di toccare con mano la complessità del ruolo dell'operatore camerale.

Ciò che emerge con maggiore chiarezza sul piano professionale è la costante ricerca di equilibrio tra il rigore formale e l'efficienza del servizio. Garantire la certezza dei traffici giuridici e la trasparenza del mercato richiede infatti un controllo attento e scrupoloso su ogni singolo atto. Allo stesso tempo, lo sportello deve rispondere con immediatezza alle esigenze pragmatiche di imprese e professionisti, evitando che i controlli burocratici diventino un ostacolo per l'operatività economica.

Dall'osservazione sul campo si comprende come la transizione digitale e l'introduzione di tecnologie complesse, compresi i primi test di Intelligenza Artificiale, non riducano affatto il valore del lavoro umano. La sensibilità e la responsabilità formale dell'operatore restano insostituibili per verificare la correttezza sostanziale dei dati e garantire la sicurezza giuridica di cui beneficiano tutti gli attori del mercato.

In conclusione, l'esperienza in Camera di Commercio ha mostrato l'immagine di un'istituzione dinamica e in continua evoluzione. Un ente capace di accompagnare il tessuto produttivo verso l'innovazione tecnologica senza mai perdere la propria missione originaria: essere un presidio fondamentale di garanzia, legalità e fiducia per l'intero sistema economico.

## BIBLIOGRAFIA e SITOGRAFIA


- Campobasso G.F, Manuale di diritto commerciale, Torino, 2022
- Pietro Perlingieri, Istituzioni di diritto privato, 8° edizione, 2022
- Codice Civile
- https://www.unioncamere.gov.it
- https://www.marche.camcom.it/
- https://composizionenegoziata.camcom.it
- https://www.unioncamere.gov.it/crisi-di-impresa
- https://www.eco.uninsubria.it/wp-content/uploads/2024/09/SlidesSemCrisiIMpresaSCUVERA23_1-1.pdf
- https://www.infocamere.it
- RegistroImprese.it
- https://www.agendadigitale.eu/documenti/affidarsi-agli-assistenti-virtuali-il-caso-eval-ia-di-infocamere/